



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 143 del 30/03/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0092(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico

Premessa: finalità e contesto

- **Quadro normativo:**
 - *il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 114 e 169 TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali (articolo 38 CDFUE) impongono un livello elevato di tutela dei consumatori nell'UE;*
 - *si tratta di una delle iniziative previste nell'ambito della nuova agenda dei consumatori ("New Consumer Agenda") (COM(2020) 696 finale del 13 novembre 2020) e del piano d'azione per l'economia circolare ("Circular Economy Action Plan") (CEAP) (COM(2020) 98 finale dell'11 marzo 2020);*
 - *la proposta intende modificare la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 2011/83/UE);*
 - *la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE) non prevede norme che vietano specificamente le pratiche di greenwashing e quelle di obsolescenza precoce, che al momento possono essere considerate pratiche commerciali sleali solo con una valutazione in concreto caso per caso;*
 - *la direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 2011/83/UE) impone ai professionisti di fornire ai consumatori informazioni sulle caratteristiche principali dei beni o servizi, ma non vi è alcun obbligo di fornire informazioni sull'assenza di garanzie commerciali di durabilità. Inoltre, la direttiva dei consumatori non prevede obblighi specifici di fornitura di informazioni ai consumatori sulla riparabilità dei beni;*

- *la direttiva sulla vendita di beni (direttiva (UE) 2019/771) promuove la durabilità dei beni attraverso la garanzia legale che conferisce determinati diritti ai consumatori per un periodo minimo di due anni, che gli Stati membri possono prorogare a determinate condizioni. Prevede le condizioni alle quali il produttore può offrire al consumatore una garanzia commerciale di durabilità. Inoltre, al pari della direttiva sul contenuto digitale (direttiva (UE) 2019/770), la direttiva sulla vendita di beni prevede altresì che i consumatori ricevano aggiornamenti del software affinché il prodotto rimanga conforme per la durata del contratto o, in alternativa, per il periodo di tempo che il consumatore potrebbe ragionevolmente attendersi. Non è tuttavia affrontata la questione della comparabilità dei prodotti presso il punto vendita in base alla disponibilità di aggiornamenti del software;*
- *la direttiva sulla migliore applicazione e sulla modernizzazione (direttiva (UE) 2019/2161), la direttiva sulle azioni rappresentative (direttiva (UE) 2020/1828) e il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori riveduto (regolamento (UE) 2017/2394) hanno recentemente rafforzato la tutela del consumatore;*
- *l'iniziativa sulle dichiarazioni verdi si presenta come complementare alla presente proposta e ha l'obiettivo di introdurre ulteriori obblighi in relazione alle dichiarazioni ambientali riferite a prodotti e organizzazioni, siano esse rivolte dalle imprese ai consumatori o dalle imprese ad altre imprese;*
- *l'iniziativa sui prodotti sostenibili, basata sulla direttiva sulla progettazione ecocompatibile (direttiva 2009/125/CE) attualmente in vigore al fine di introdurre requisiti di sostenibilità per i prodotti venduti nell'UE, si presenta come complementare alla presente proposta e ha l'obiettivo di rendere i prodotti adatti a un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, oltre che ridurre i rifiuti e garantire che le prestazioni dei soggetti all'avanguardia in materia di sostenibilità diventino, progressivamente, la norma.*
- **Finalità generali:**
 - *rafforzare i diritti dei consumatori, in particolare fornendo maggiori informazioni al momento dell'acquisto online o in un negozio fisico su una serie di parametri, quali sostenibilità, riparabilità, durabilità;*
 - *contribuire a un'economia dell'UE circolare, pulita e verde consentendo ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e quindi contribuire a una maggiore sostenibilità dei consumi;*
 - *contrastare le pratiche commerciali sleali che distolgono i consumatori da scelte di consumo sostenibili;*
 - *migliorare la qualità e la coerenza dell'applicazione delle norme dell'UE in materia di tutela dei consumatori.*
- **Elementi qualificanti ed innovativi:**
 - *Attenzione al miglioramento delle informazioni ai consumatori in merito alla durabilità e alla riparabilità di certi prodotti prima della conclusione del contratto;*

○ *attenzione ad un incremento della tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali sleali che impediscono acquisti sostenibili, quali:*

- *pratiche di greenwashing (ovvero dichiarazioni ambientali ingannevoli);*
- *pratiche di obsolescenza precoce (ossia guasti prematuri dei beni);*
- *l'uso di marchi di sostenibilità e strumenti di informazione inattendibili e non trasparenti.*

Più nel dettaglio, la proposta mira, fra l'altro, a:

- *fornire ai consumatori informazioni su esistenza e durata di una garanzia commerciale di durabilità del produttore per tutti i tipi di beni, o sull'assenza di tale garanzia in caso di beni che consumano energia;*
- *fornire ai consumatori informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti gratuiti del software per tutti i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali;*
- *fornire ai consumatori informazioni sulla riparabilità dei prodotti, tramite un indice di riparabilità o altre informazioni sulla riparazione, ove disponibili, per tutti i tipi di beni;*
- *impedire che i professionisti ingannino i consumatori in merito agli impatti ambientali e sociali, alla durabilità e riparabilità dei prodotti;*
- *impedire che i professionisti pubblicizzino come vantaggi per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante;*
- *consentire ai professionisti di raffrontare i prodotti solo se fornisce informazioni sul metodo di comparazione; sui prodotti e sui fornitori coinvolti e sulle misure prese per tenere aggiornate le informazioni;*
- *vietare l'esibizione di un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito dalle autorità pubbliche;*
- *vietare l'uso di dichiarazioni ambientali generiche nelle attività di marketing rivolte ai consumatori, laddove l'eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista non sia dimostrabile, a seconda della dichiarazione, in conformità del regolamento (CE) n. 66/2010 (Ecolabel UE), di un sistema di certificazione ecologica ufficialmente riconosciuto negli Stati membri o di altra normativa dell'Unione applicabile;*
- *vietare la presentazione di una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto;*
- *vietare ai professionisti la presentazione di requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista;*
- *alleviare le difficoltà incontrate dalle autorità nazionali nell'applicare le vigenti norme basate sui principi di cui alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE) in settori estremamente complessi quali le dichiarazioni ambientali ingannevoli, le pratiche di obsolescenza precoce, la mancanza di*

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La proposta rispetta il principio di attribuzione delle competenze conferite dai trattati in materia di mercato interno e protezione dei consumatori, ai sensi dell'art. 4 par. 2 lett. a) e f) TFUE;*
- *la base giuridica è correttamente individuata nell'art. 114 TFUE, in coerenza con l'articolo 169 TFUE, considerato che il perseguimento di un livello elevato di tutela dell'ambiente si presenta come obiettivo ancillare della presente proposta di direttiva; in particolare:*
 - *l'art. 114 TFUE consente al Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;*
 - *l'art. 169 TFUE stabilisce che l'Unione europea deve contribuire "a tutelare gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione e all'educazione per la salvaguardia dei propri interessi" e consente all'Unione di contribuire al conseguimento, fra l'altro, di tali obiettivi meditante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno (art. 169 par. 2 lett. a).*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *La proposta, pur riguardando un ambito di competenza UE non esclusiva ma concorrente (art. 4 par. 2 lett. a) e f) TFUE), rispetta il principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi dell'azione proposta non potrebbero essere conseguiti in misura sufficientemente adeguata dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello dell'UE. Invero, le criticità a cui la proposta di direttiva intende porre rimedio sono comuni ai vari Stati membri e azioni a livello nazionale, come quelle già intraprese per certi aspetti dalla Francia, rischierebbero di causare una frammentazione del mercato unico, una perdita in termini di certezza del diritto e un aumento dei costi di conformità per le imprese. Inoltre, le direttive che sono oggetto di modifica della proposta, rispettivamente la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette e la direttiva 2011/83/UE, soprattutto alla luce delle recenti modifiche apportate alle stesse dalla direttiva 2019/2161/UE, hanno prodotto un quadro di piena armonizzazione sul quale non si potrebbe intervenire se non a livello europeo.*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- *Rispetto alla scelta della tipologia di strumento per l'intervento, la proposta di direttiva rispetta il principio di proporzionalità, in quanto la presente proposta modifica due direttive vigenti e, di conseguenza, lo strumento individuato può ritenersi appropriato.*

Rispetto al contenuto, la proposta di direttiva soddisfa di massima il principio di proporzionalità. Nello specifico, l'intervento appare necessario per il perseguimento di una maggiore tutela del consumatore nei modi di cui sopra e non appare eccedere quanto necessario per tale scopo. Tuttavia, rimangono dubbi sull'idoneità delle modalità di intervento prescelte al conseguimento degli obiettivi preposti, soprattutto per quel che riguarda l'individuazione di standard per valutare un prodotto o un servizio in termini di sostenibilità, durabilità e riparabilità. Invero, il rischio è che l'applicazione delle norme di cui al presente progetto di direttiva risulti disomogenea per il ricorso ad una valutazione caso per caso sulla corrispondenza tra le affermazioni dei professionisti su sostenibilità, durabilità e riparabilità e standard astratti che non sono specificati ex ante.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto mira a offrire una tutela più specifica e puntuale ai consumatori, che allo stato attuale non dispongono di informazioni attendibili presso il punto vendita per compiere scelte di consumo sostenibili dal punto di vista ambientale (sostenibilità ambientale del prodotto, durata di vita del bene, riparabilità) e si trovano spesso a far fronte a pratiche commerciali ingannevoli legate alla sostenibilità dei prodotti (obsolescenza precoce, greenwashing, marchi di sostenibilità non trasparenti).*
- *Sotto il profilo dell'urgenza, la proposta di direttiva costituisce un elemento essenziale che completa la costruzione di una ripresa resiliente, inclusiva e verde della crisi sociale, economica e sanitaria causata dalla pandemia covid-19.*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, tenuto conto degli artt. 9, 41, 117 co. 2 lett. s Cost. in materia di tutela dell'ambiente e della salute, anche alla luce delle modifiche apportate agli artt. 9 e 41 Cost. dalla l. cost. 1/22, nonché degli artt. 11 e 117 Cost. e della normativa nazionale in vigore sulla protezione del consumatore, dell'ambiente e della salute.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *Sebbene sia stata scartata l'opzione di un'approvazione preliminare dei marchi di sostenibilità e degli strumenti digitali di informazione tramite un organismo dell'UE perché si è ritenuto ponesse un onere sproporzionato sui professionisti, appare opportuno un sistema di informazione/comunicazione basato su standard minimi comuni relativi ai concetti di sostenibilità, riparabilità, durabilità.*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Si evidenzia che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di

cui trattasi.

Ad ogni buon fine, si informa che la valutazione di impatto che accompagna la proposta di direttiva prevede quanto segue.

- *La combinazione delle opzioni strategiche prescelte aumenterà il benessere economico dei consumatori di almeno 12,5-19,4 miliardi di EUR in un periodo di 15 anni (in media circa 1 miliardo di EUR l'anno);*
- *Si renderanno necessari dei costi di adeguamento per le imprese tra 9,1 e 10,4 miliardi di EUR, importo che rappresenta un costo una tantum medio per impresa compreso tra 556 e 568 EUR, seguito da un costo ricorrente annuale compreso tra 64 e 79 EUR per il periodo considerato. Allo stesso tempo, le imprese dovrebbero beneficiare dei vantaggi legati alla parità di condizioni, dato che le imprese che attualmente ingannano i consumatori sarebbero costrette ad allineare le loro pratiche a quelle che sono veramente sostenibili.*
- *La normativa avrà anche un effetto sui costi del controllo dell'applicazione delle opzioni prescelte da parte delle pubbliche amministrazioni che ammonterà in media circa 440.000 – 500.000 EUR l'anno per Stato membro.*
- *Copertura finanziaria: a carico del bilancio nazionale per i costi derivanti dal monitoraggio e dall'enforcement delle norme da parte degli organi nazionali competenti ad intervenire sulle pratiche commerciali sleali di cui alla presente proposta di direttiva.*

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- *Adeguamenti resi necessari dalla proposta:*
 - *modifica del d.lgs. 146/07, attuativo della direttiva 2009/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, e, di conseguenza, modifica del d.lgs. 205/06, come riformato dal d.lgs. 146/07;*
 - *modifica del d.lgs. 21/14, attuativo direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e, di conseguenza, modifica del d.lgs. 205/06, come riformato dal d.lgs. 21/14.*
- *Si segnala inoltre che a seguito dell'approvazione di legge di delegazione europea 2021 vi saranno successive modifiche al Codice del consumo conseguenti alle ulteriori modifiche apportate dalla direttiva 2019/2161/UE alle due direttive in questione (direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva sui diritti dei consumatori).*

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- *Come segnalato al punto A. 2. (Rispetto del principio di sussidiarietà) non esiste uno spazio di intervento legislativo se non a livello europeo poiché la direttiva 2019/2161/UE ha modificato le due direttive - che sono oggetto di ulteriore modifica da parte della attuale proposta normativa europea - realizzando un quadro di piena armonizzazione in materia di pratiche commerciali scorrette e di diritti dei consumatori. Tuttavia si ritiene opportuno inviare la relazione alle Regioni e le Province Autonome, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012) in quanto il presente progetto si riflette su educazione e informazione del consumatore e l'art. 145 cod. cons. (d.lgs. 206/05) fa salve "le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore".*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- *Allo stato attuale non è possibile fare una effettiva valutazione degli effetti sull'organizzazione dell'autorità competente ad intervenire sulle pratiche commerciali sleali.*
- *La valutazione di impatto svolta per conto dei servizi della Commissione prevede che:*
 - *l'autorità competente a livello nazionale dovrà svolgere un controllo sull'effettiva applicazione delle norme, con costi aggiuntivi stimati tra 440.000 – 500.000 EUR.*
 - *non si realizzeranno effetti apprezzabili in termini di semplificazione burocratica o normativa, fatta salva la possibilità per gli organi nazionali competenti di intervenire sulle pratiche commerciali sleali di cui alla presente proposta di direttiva in base ad una base giuridica più specifica e dettagliata rispetto a quella attuale.*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- *L'impatto delle misure sulle attività dei cittadini-consumatori si prevede positivo, in quanto essi beneficeranno di una maggiore informazione e avranno una rafforzata tutela rispetto a pratiche commerciali scorrette sinora non specificamente disciplinate. Inoltre, i cittadini beneficeranno indirettamente di una riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente dei prodotti, grazie ad una incoraggiata concorrenza sui prodotti più ecosostenibili.*
- *L'impatto delle misure sull'attività delle imprese si prevede positivo, in quanto, nonostante gli oneri derivanti dall'adeguamento alla normativa, beneficeranno di un mercato più trasparente e dei vantaggi derivanti da un maggior livello di parità di condizioni tra imprese sul mercato, poiché le imprese che attualmente ingannano i consumatori dovrebbero allineare le loro pratiche a quelle che sono veramente sostenibili.*

Altro

- *La relazione tiene conto delle osservazioni del Regulatory Scrutiny Board della Commissione europea.*
- *La proposta di direttiva ha come scopo l'introduzione nella normativa dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che impediscono ai consumatori di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le dichiarazioni ambientali ingannevoli ("greenwashing"), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti e non credibili, ivi incluse le informazioni sulla sostenibilità sociale dei prodotti fornite dai professionisti, quali le condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza o il benessere degli animali, dovrebbero evitare d'indurre in errore i consumatori. Come anche indicato nella parte relativa alla valutazione della proporzionalità della presente proposta di direttiva, essa sembra essere carente sull'individuazione dei mezzi per raggiungere i suddetti fini. Ad esempio, i consumatori potrebbero giovare dall'aver un sistema di informazione/comunicazione basato su standard minimi comuni relativi ai concetti di sostenibilità, riparabilità, durabilità, mentre al momento l'eccellenza delle prestazioni ambientali è dimostrabile mediante la conformità al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio o a un sistema di assegnazione di marchi di qualità ecologica riconosciuto ufficialmente negli Stati*

membri o alle migliori prestazioni ambientali per un aspetto ambientale specifico in conformità di altre normative dell'Unione applicabili (v. considerando 10). Inoltre, come evidenziato anche dalla 2nd Opinion del Regulatory Scrutiny Board [SEC(2022)166], l'approccio della proposta di direttiva appare parziale. In primo luogo, diversi aspetti della sostenibilità ambientale, quali la biodegradabilità, non sono curati, ancor di più preso atto che la Commissione europea riconosce che mancano incentivi nel lato del mercato a fornire informazioni sulla sostenibilità ambientale e a non adottare certe pratiche [v. SWD(2022) 85 final – Problem Definition]. Sarebbe stato auspicabile curare tali aspetti in un unico contesto, anziché collocarli in altri ambiti del “Circular Economy Action Plan” (CEAP) e della “New Consumer Agenda”. In secondo luogo, non è chiaro perché l'impatto sui Paesi Terzi sia stato considerato “di scarsa entità” (v. SWD(2022) 85 final – Annex 4). Invero, azioni che indirizzino le dinamiche di concorrenza verso l'ecosostenibilità e aumentino la trasparenza del mercato richiedono il contributo anche dei produttori dei beni, molti dei quali hanno sede in Paesi Terzi.

- *Si segnala infine che iniziative simili si registrano anche in altri contesti, come nell'ambito OCSE. Nello specifico, l'OCSE ha recentemente visto partire l'iter di un progetto di proposta guidato dalla “Committee on Consumer Policy” chiamato “Bringing Consumers into the Green Transition”. Tale progetto ha come obiettivo lo studio di politiche per incoraggiare il consumo sostenibile, attraverso pratiche di noleggio, sharing e scambio di beni e servizi, con modalità rese possibili dalla trasformazione digitale. Nei lavori preparatori (policy debate), la mancanza di chiare e affidabili informazioni sulla sostenibilità, durabilità e riparabilità dei prodotti sia il freno principale al consumo sostenibile. Inoltre, è stato evidenziato l'effetto avverso sul consumo sostenibile di un difficile accesso alla riparazione dei beni e di pratiche quali l'obsolescenza programmata, oltre alla frammentarietà di etichette ed iniziative ecologiche, spesso con scarsi riscontri pratici (v. anche Labelling and Information Schemes for the Circular Economy from the OECD's Environment Directorate (OECD, 2021)).*
- *Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali dell'Unione Europea e che la posizione della delegazione nazionale potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate, lato consumatori e lato imprenditori, con particolare riguardo ai profili critici segnalati nel quadro B sezione 3 della presente relazione su cui si fa riserva di trasmettere successivi aggiornamenti.*

LA REGGENTE DELLA DIVISIONE
Daniela A. R. Carosi



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 143 del 30/03/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0092(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 1 (1)	Art. 1 d.lgs. 146/07 / art. 18 d.lgs. 205/06	Modifica norma primaria, no competenza ex art. 117 Cost.
Art. 1 (2)	Art. 1 d.lgs. 146/07 / art. 21 d.lgs. 205/06	Modifica norma primaria, no competenza ex art. 117 Cost.
Art. 1 (3)	Art. 1 d.lgs. 146/07 / art. 22 d.lgs. 205/06	Modifica norma primaria, no competenza ex art. 117 Cost.
Art. 1 (4)	Art. 1 d.lgs. 146/07 / art. 23 d.lgs. 205/06	Modifica norma primaria, no competenza ex art. 117 Cost.
Art. 2 (1)	Art. 1 d.lgs. 21/14 / art. 45 d.lgs. 205/06	Modifica norma primaria, no competenza ex art. 117 Cost.
Art. 2 (2)	Art. 1 d.lgs. 21/14 / art. 48 d.lgs. 205/06	Modifica norma primaria, no competenza ex art. 117 Cost.
Art. 2 (3)	Art. 1 d.lgs. 21/14 / art. 49 d.lgs. 205/06	Modifica norma primaria, no competenza ex art. 117 Cost.
Art. 2 (4)	Art. 1 d.lgs. 21/14 / art. 51 co. 2, prima parte d.lgs. 205/06	Modifica norma primaria, no competenza ex art. 117 Cost.